

STATUTO

AL TUO FIANCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POSTIGLIONE SA VIA SANTA MARIA SNC

Numero REA: SA - 459854

Codice fiscale: 05612620657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 2436 della raccolta	
	STATUTO	
	della Cooperativa	
	" AL TUO FIANCO Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale	
	denominata	
	" AL TUO FIANCO Società Cooperativa Sociale".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile	
	e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di	
	Postiglione (SA), all'indirizzo risultante dall'iscrizione	
	presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai	
	sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta	
	all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni nonché l'istituzione o la soppressione di sedi	
	secondarie sia in Italia che all'Estero purchè nel	
	territorio dell'Unione Europea.	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060	
	1	

	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	"ARTICOLO 3 - La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del	
	c.c. ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma	
	secondo del c.c., può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del c.c. i rapporti tra la società e	
	i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	
	costituente l'oggetto sociale, finalizzata:	
	- alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di	
	cui alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 a. 381;	
	- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 1 lett. b) della predetta legge.	
	La Cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale innanzi descritte facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	di mercato.	
	2	

	Pertanto lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire nella propria sfera individuale è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali e	
	nella sfera sociale quello di conseguire finalità di	
	solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e persone	
	svantaggiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a	
	favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per	
	assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e	
	rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici,	
	oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:	
	- la prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei	
	settori corrispondenti all'oggetto sociale della	
	cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che	
	definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;	
	- la fruizione da parte dei soci utenti, dei servizi sociali	
	di cui all'art.1, lett. a) della legge n.381/1991. Detti	
	servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento	
	3	

	sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione	
	personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a	
	pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle	
	rinvenibili sul mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei soci,	
	promuove:	
	- La cooperazione allo sviluppo con enti e organizzazioni	
	operanti nei paesi poveri;	
	- La valorizzazione dei principi e della cultura della pace,	
	della cultura multietnica della solidarietà fra i popoli;	
	- La piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari	
	dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della	
	persona;	
	- La diffusione dei valori della solidarietà e della	
	sussidiarietà contro la povertà, l'esclusione e la	
	4	

	solitudine, promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di	
	fornire alle persone strumenti conoscitivi e informativi e	
	per affermare i diritti di tutti i residenti, anche	
	immigrati per superare gli squilibri economici, sociali e	
	territoriali;	
	- L'attuazione del principio di solidarietà promuovere,	
	organizzare e coordinare i rapporti di collaborazione degli	
	associati;	
	- Il superamento di tutte le forme del disagio sociale;	
	- L'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte	
	educative, allo studio e alla formazione permanente;	
	- La promozione e tutela dei diritti delle persone	
	socialmente svantaggiate in particolare nei confronti dei	
	minori e degli adolescenti degli anziani e dei disabili	
	fisici e psichici, dei tossicodipendenti, dei ludopatici	
	(dipendenti dal gioco), delle donne vittime di violenza, dei	
	migranti;	
	- La realizzazione di un sistema integrato di sicurezza	
	sociale e di tutela della salute;	
	- La realizzazione della piena attuazione dei diritti di	
	cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra	
	donne e uomini.	
	In particolare, la Cooperativa ha per oggetto le attività di	
	seguito descritte, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera	
	b) della L. 8 novembre 1991 n. 381, tra loro funzionalmente	
	5	

	collegate:	
	- Produrre, confezionare e commercializzare (all'ingrosso,	
	al dettaglio, in forma itinerante e elettronica) prodotti di	
	panetteria, biscotti, fette biscottate, pasta fresca e	
	conservata, pasticceria fresca e conservata, di generi	
	alimentari e bevande, prodotti tipici locali;	
	- Gestire, in conto proprio o in conto terzi, esercizi	
	pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo	
	esemplificativo, bar, ristoranti, birrerie, pubs, trattorie,	
	tavole calde, rosticcerie, pizzerie anche al taglio,	
	fastfoods, bakery caffè, panifici; pasticcerie, gelaterie,	
	yogurterie, mense aziendali);	
	- Gestire e/o realizzare, stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o di terzi:	
	-- Attività e servizi di assistenza domiciliare ed abitativa	
	rivolta alle persone autosufficienti e non (anziani,	
	infermi, disabili, malati oncologici, bambini) anche	
	attraverso il telesoccorso e mediante ricorso ad	
	attrezzature tecnologiche;	
	-- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizi appositamente allestiti o messi a disposizione, a	
	qualunque titolo, da enti pubblici e privati;	
	- Realizzare e gestire strutture di accoglienza per persone	
	anziane autosufficienti e non, ivi comprese case protette,	
	6	

	con e senza cure mediche;	
	- Gestire case di accoglienza per immigrati;	
	- Gestire servizi e di centri di riabilitazione e di centri	
	sociali polivalenti per conto di enti pubblici e non;	
	- Gestire centri diurni ed altre strutture con carattere	
	animato e finalizzati al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il tempo libero sociale;	
	- Gestire strutture socio-assistenziali ed educative, centri	
	di aggregazione, centri di ascolto e prima accoglienza,	
	servizi di ascolto telefonico, case-famiglia, centri diurni,	
	centri diurni per disabili, case-alloggio, mense, strutture	
	per il recupero del disagio giovanile e dei disturbi	
	alimentari, centri ricreativi per minori e disabili fisici e	
	psichici, laboratori integrati (finalizzati a minori a	
	rischio, anziani, disabili, insufficienti mentali e	
	disadattati in genere);	
	- Gestire servizi di assistenza sociale e socio sanitaria	
	attraverso la promozione di progetti di solidarietà con	
	persone e giovani che vivono situazioni di disagio, di	
	handicap, di devianze e di emarginazione sociale;	
	- Gestire servizi di accoglienza per minori in situazione di	
	bisogno sia a tempo determinato che indeterminato, in	
	particolare attraverso lo strumento dell'affido familiare,	
	in ambiti "familiari" tali da essere il più possibile	
	7	

	educativi e rassicuranti per quanti vengono accolti;	
	- Ospitare temporaneamente adulti in situazione di bisogno,	
	con particolare attenzione alle donne con figli in	
	situazione di difficoltà e alle problematiche familiari con	
	presenza di minori;	
	- Organizzare e gestire servizi di assistenza, accoglienza,	
	integrazione sociale e lavorativa, mediazione sociale,	
	counseling psicologico e sociale nei confronti dei disabili	
	fisici e psichici con particolare riferimento alla	
	de-istituzionalizzazione ed al sostegno alle famiglie con	
	particolare riferimento ai familiari care - giver;	
	- Gestire centri di ascolto, assistenza, accoglienza,	
	mediazione sociale, inserimento socio lavorativo delle	
	persone con problemi di dipendenza di qualsiasi natura	
	(alcool dipendenti, tossico dipendenti, dipendenti dal	
	gioco, ecc.);	
	- Gestire servizi di assistenza, accoglienza, mediazione	
	sociale - legale e culturale nei confronti dei migranti,	
	anche vittime di tratta o di violenza, e dei richiedenti	
	asilo politico, protezione internazionale o sussidiaria	
	nonché dei migranti aventi status di rifugiato ai sensi	
	delle norme di diritto internazionale costituzionalmente	
	riconosciute o ratificate nel nostro ordinamento giuridico;	
	- Organizzare e gestire servizi di assistenza e sostegno	
	alle famiglie che si prendono cura delle persone	
	8	

	diversamente abili, affette da demenza e per la formazione	
	di personale socio sanitario specializzato;	
	- Attività ricreative, sportive, culturali, concerti,	
	meeting, attività teatrali e ricreative in genere, campi di	
	condivisione estivi per giovani, anziani e famiglie, scuole	
	di preghiera, esperienze di spiritualità;	
	- Assistenza agli immigrati extracomunitari per tutti i	
	problemi relativi al nucleo familiare, tra cui l'inserimento	
	dei figli degli immigrati nel sistema scolastico, promozione	
	dei corsi d'italiano e di cultura generale per gli adulti	
	con specifico riferimento alla legislazione italiana sul	
	lavoro, promozione di corsi di lingua madre per gli	
	analfabeti, corsi professionali per l'inserimento nel nostro	
	mercato del lavoro, per la riqualificazione e valorizzazione	
	delle professionalità esistenti anche per un eventuale	
	ritorno volontario nel proprio Paese;	
	- Promuovere e partecipare alle attività istituzionali	
	(coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi	
	integrati pubblico-privato, gruppi istituzionali consultivi	
	alle attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti	
	Locali, etc.) che si sviluppino nel territorio comunale,	
	provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con	
	l'oggetto sociale;	
	- Gestire attività di banco alimentare, mense dei poveri,	
	empori sociali e/o similari;	

	- Beneficenza attraverso mostre d'arte, di artigianato,	
	lotterie e pesche di beneficenza;	
	- Presa in carico, mediazione sociale ed accoglienza nei	
	confronti dei detenuti, anche beneficiari di misure	
	alternative alla pena, e dei loro familiari nonché attività	
	di ascolto, accompagnamento ed inserimento socio -	
	lavorativo nei confronti degli ex - detenuti e delle loro	
	famiglie;	
	- Promuovere sostenere e collaborare alla gestione di	
	strutture ove le donne vittime di violenza o in situazioni	
	di difficoltà possano, con le/i loro figlie/i, trovare un	
	primo aiuto, anche di carattere abitativo, e un sostegno	
	psicologico, offrendo alle donne consulenze	
	tecnico-specialistiche e assistenza nei momenti di confronto	
	con le istituzioni e con la giustizia;	
	- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative	
	rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e	
	solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali	
	e provinciali e di padronanza delle situazioni sociali	
	individuali nuove formando tutte le informazioni e	
	l'assistenza necessaria per i rapporti con le autorità	
	competenti in ambito lavorativo, di assistenza sanitaria,	
	con il Ministero del Lavoro, gli Enti Locali, le Asl, le	
	Ambasciate, i Consolati, e con ogni tipo di Ente;	
	- Progetti di aiuto, microrealizzazioni e gemellaggi con i	
	10	

	Paesi del Sud del mondo.	
	- Sorveglianza e assistenza sociale anche con aiuto	
	nell'igiene della persona e cura dell'aspetto fisico, aiuto	
	nella deambulazione, nella vestizione, nell'assunzione dei	
	pasti, rifacimento letti, lavaggio e stiratura biancheria,	
	nonchè tutte le altre attività comunque connesse,	
	complementari e accessorie, quali, ad esempio,	
	accompagnamento ed esecuzione di prestazioni terapeutiche	
	(in particolare iniezioni intramuscolo, endovena e flebo);	
	- Progettazione, organizzazione, gestione ed esercizio di:	
	strutture residenziali e semiresidenziali, residenze	
	sanitarie assistenziali (RSA), cliniche, istituti di cura,	
	istituti per disabili, hospice e centri per cure palliative;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi	
	sanitari, sia residenziali che a domicilio, con particolare	
	riferimento a presidi ospedalieri, servizi di guardia	
	medica, pediatrica, veterinaria, servizi infermieristici e	
	assistenza specialistica, laboratori d'analisi, medicina	
	generica e specialistica, gestione di centri specializzati e	
	quant'altro rientri nel campo sanitario, sempre nei limiti	
	previsti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia;	
	- Organizzazione e gestione di servizi di operatori	
	socio-sanitari e ausiliari (oss), operatori socio-sanitari	
	specializzati (osss) e operatori sanitari ausiliari (osa)	
	così come previste dalla normativa di settore;	
	11	

	- Organizzazione, gestione e conduzione di centri o	
	ambulatori di fisioterapia e di riabilitazione fisica, di	
	riabilitazione massofisioterapica e di isocinetica, di	
	massaggio sportivo e di linfo drenaggio, di	
	fisiokinesiterapia e di manipolazioni periferiche, di	
	auricoloterapia, di massaggio connettivale e riflessogeno,	
	di elettroterapia, di ginnastica correttiva e antalgica, di	
	idroterapia, di bendaggio funzionale e di attività connesse;	
	- Organizzazione, gestione e conduzione di ambulatori con	
	attività infermieristiche e di palestre anche riabilitative;	
	- Progettazione e gestione di servizi di trasporto malati	
	deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie	
	croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti,	
	soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze,	
	idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture,	
	pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo	
	attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi	
	di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed	
	attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi,	
	equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di	
	autoambulanze, automediche, furgoni, minibus ed ogni altro	
	mezzo attrezzato allo scopo, nonché gestione di linee in	
	concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;	
	- Telemedicina;	
	- Salute Digitale, Medicina Digitale e Terapia Digitale;	

	- Progettazione e gestione e servizi di radio e	
	telecontrollo e soccorso, mediante propri terminali e centri	
	operativi gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego	
	di proprie attrezzature e proprio personale limitatamente a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle	
	autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa;	
	- Servizi per la promozione e la qualità della vita delle	
	persone disabili; progettazione e realizzazione	
	dell'abbattimento di barriere architettoniche; servizi per	
	la mobilità e noleggio di ausili o mezzi di trasporto;	
	- Servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie	
	tramite call center, sportelli al pubblico e contact center;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie,	
	università, centri gioco, centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro	
	servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e	
	all'assistenza della prima infanzia e di: bambini,	
	adolescenti e giovani;	
	- Organizzazione e gestione di ludoteche e "nursery";	
	servizi di "baby sitter" e "baby-parking" ed ogni altra	
	attività affine e/o connessa da erogare a favore di	
	infanti, bambini e ragazzi;	
	- Progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro,	
	risanamento, manutenzione, ampliamento, adattamento e	
	13	

	arredamento d'interni di edifici ed immobili di qualsiasi	
	tipo e natura, quali a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, industriali, civili, alberghieri, turistici,	
	ospedalieri, carcerari, scolastici, residenziali e sportivi;	
	- Restauro, recupero, consolidamento, trasformazione,	
	ripristino, ristrutturazione e manutenzione di immobili	
	sottoposti a vincolo di tutela ambientale, culturale e	
	storica, compreso gli impianti tecnologici;	
	- Lavori di tinteggiatura, muratura, intonacatura,	
	verniciatura, impermeabilizzazione, isolamento termico,	
	acustico e dall'umidità; rivestimenti di muri,	
	pavimentazione, rifiniture e piccoli lavori edili su	
	immobili di qualsiasi tipologia e natura;	
	- Attività di pulizia di ogni tipo di immobile, area o	
	struttura quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,	
	quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale,	
	culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico;	
	- Espletamento di servizi di disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione,	
	sanificazione ambienti;	
	- Servizio di pulizia, spazzamento e taglio erba di vie,	
	piazze e spazi pubblici, strade interne ed esterne comunali	
	o private, cimiteri o altro;	
	- Servizi di pulizia a bordo di treni, aeromobili, navi,	
	battelli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e	
	14	

	tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;	
	- Assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati, di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, del verde con	
	l'espletamento di tutte le relative attività quali, a	
	titolo esemplificativo ma non esaustivo: fornitura e messa a	
	dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e	
	non, potatura, taglio e cura di piante, realizzazione di	
	parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, interventi	
	di risanamento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed	
	ecologiche, difesa anticrittogamica, concimazione di piante,	
	fiori, prati e lavori di giardinaggio di ogni genere e	
	specie;	
	- Servizi di protezione flora e fauna;	
	- Servizi antincendio e rimboschimento;	
	- Attività di autotrasporto di merci, beni, cose, prodotti e	
	persone, nazionale ed internazionale, per conto terzi e per	
	conto proprio, per qualsiasi destinazione e con qualsiasi	
	mezzo, esercitata in qualsiasi forma (es. trasporto	
	intermodale, combinato, ecc.), compreso il trasporto	
	industriale e speciale;	
	- Servizi di logistica e micro-logistica quali, a titolo	
	meramente esemplificativo e non esaustivo: l'esercizio di	
	attività di trasporto, carico, scarico e stivaggio di merci	
	e beni di qualsiasi genere; consegne e distribuzioni di	
	merci e beni in genere in territorio nazionale ed	

	internazionale; stoccaggio, gestione di magazzini, depositi	
	e movimentazione interna di tutte le merci, compresi i	
	prodotti chimici e le derrate alimentari ed i prodotti	
	deperibili in genere; servizi di facchinaggio;	
	- Servizi di gestione archivi documentali;	
	- Servizi di consegna di materiale per incontinenti,	
	farmaci, presidi diabetici;	
	- Servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di	
	rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- Gestione di impianti fissi di recupero e/o smaltimento	
	rifiuti, di titolarità propria o di terzi, quali a titolo	
	esemplificativo, ma non esaustivo: impianti di stoccaggio,	
	recupero e smaltimento; impianti di discarica per rifiuti	
	urbani tal quali o trattati; centri di raccolta; isole	
	ecologiche; ecc.	
	- Gestione di impianti mobili di recupero e/o smaltimento	
	rifiuti, di titolarità propria o di terzi;	
	- Intermediazione di rifiuti senza detenzione e commercio di	
	rifiuti con detenzione;	
	- Attività per il recupero di beni usati, quali a titolo	
	esemplificativo, ma non esaustivo: recupero, riparazione e	
	vendita al dettaglio di materiali usati come ad esempio	
	accessori di arredamento, libri, oggetti vari, vestiario;	
	recupero, riparazione, restauro e vendita di mobilio usato	
	e/o antico;	

	- servizi di consulenza ambientale;	
	- Organizzazione e gestione di corsi di formazione anche	
	professionale; attività formative rivolte ad Enti Pubblici e	
	Privati;	
	- Attività nel settore della ristorazione, privata, pubblica	
	e parapubblica, con gestione ed esercizio di strutture quali	
	alberghi e residenze turistiche in genere, soggiorni,	
	camping, villaggi turistici, strutture di turismo sociali,	
	fattorie didattiche; ristorazione scolastica, ristorazione	
	sanitaria ed assistenziale ed attività similari o	
	complementari quali ad esempio gestione colonie, attività	
	educative, di sorveglianza e di doposcuola, servizi di	
	segreteria, servizi per agevolare l'integrazione e	
	l'inserimento di soggetti di categorie deboli; attività di	
	catering, banqueting e organizzazione eventi di qualsiasi	
	genere;	
	- Organizzazione, gestione ed esercizio, in Italia e	
	all'estero, di case di diagnosi e cura, stabilimenti	
	termali, centri benessere, palestre, piscine, stabilimenti	
	balneari, sale da ballo, sale cinematografiche e teatrali,	
	sale convegni, aree attrezzate, centri sportivi, capannoni	
	ed altre strutture similari;	
	- Servizi, consulenza e assistenza informatica; sviluppo e	
	manutenzione siti web, software e applicazioni; data entry;	
	digitalizzazione e archiviazione documenti; censimenti e	

	servizi di georeferenziazione; vendita software e hardware;	
	- Organizzazione e gestione di sportelli informativi, call	
	center e contact center; servizi redazionali, servizi	
	grafici e fotografici; servizi di informazione,	
	comunicazione, diffusione; organizzazione e gestione di	
	manifestazioni ed eventi; servizi di indagine di mercato,	
	interviste e segnalazione clienti; redazione e pubblicazione	
	di libri, manuali, riviste, guide e mappe; servizi di	
	marketing; servizi di fund raising; servizi di traduzione e	
	interpretariato;	
	- Organizzazione, realizzazione, promozione e vendita, per	
	conto proprio e di terzi, di pacchetti turistici, viaggi,	
	soggiorni e iniziative turistiche in senso lato, individuali	
	o collettive, in Italia e all'estero, effettuate con	
	qualsunque mezzo di trasporto, compreso l'attività di	
	assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra	
	attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour	
	operator;	
	- Organizzazione e gestione di escursioni individuali e	
	collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto,	
	accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di	
	partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;	
	- Gestione di punti di assistenza e/o prenotazione	
	turistica, di corsi di formazione, addestramento e	
	aggiornamento per guide e accompagnatori;	
	18	

	- Organizzazione vacanze, gite, feste e tempo libero in	
	genere;	
	- Servizi di guida, accompagnamento e trasporto per il	
	turismo e il tempo libero;	
	- Social Housing: edilizia residenziale sociale (ERS) e	
	abitativa sociale, al fine garantire benessere abitativo e	
	integrazione sociale;	
	- Manutenzione, riparazione e restauro di beni mobili;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti alimentari di ogni genere e tipo, quali a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: latte e derivati;	
	semilavorati del latte e dei prodotti caseari; frutta fresca	
	e secca, esotica e prodotti ortofrutticoli di qualunque	
	genere; bevande anche alcoliche, sciroppi, uova, formaggi,	
	salumi, oli e grassi alimentari comunque conservati;	
	prodotti insaccati; prodotti ittici freschi e comunque	
	conservati; carni di tutte le specie animali, fresche	
	congelate conservate e comunque preparate e confezionate;	
	gelati, dolci freschi e conservati, vini e liquori,	
	confetti, cioccolato, biscotti, caramelle, cioccolatini,	
	torrone e prodotti dolciari in genere e comunque ogni e	
	qualunque prodotto alimentare;	
	- Gestione di negozi, supermercati e minimercati per la	
	vendita dei suindicati prodotti;	
	- Lavorazione, produzione, confezionamento, vendita e	

	distribuzione dei prodotti indicati ai punti precedenti;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti di merceria in genere, detersivi, liquidi e solidi,	
	profumi, cosmetici, saponi, essenze ed aromi vari, generi	
	coloniali e spezie;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	tutti i materiali plastici e di tutti i materiali da	
	imballaggio;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	articoli da regalo, ferramenta, casalinghi, utensileria,	
	colori e vernici, materiale accessorio ed affine;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti, macchine ed attrezzature per l'agricoltura e il	
	giardinaggio; articoli e mobili da giardino; articoli per	
	illuminazione, materiale elettrico; articoli in legno,	
	sughero e vimini; articoli in plastica; articoli diversi per	
	uso domestico; articoli per il fai da te; materiale da	
	costruzione e termoidraulico; forniture di bordo.	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	vetrerie e ceramiche;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti di abbigliamento, calzature, relativi accessori e,	
	più in generale, tutto ciò che costituisce complemento alla	
	persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla	
	hobbistica;	

	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	beni e prodotti non alimentari di ogni genere e tipo;	
	- Esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, di	
	cui all'art. 2135 del c.c., precisando che in esse devono	
	ritenersi comprese anche:	
	coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di	
	animali. Per coltivazione del fondo, silvicoltura e	
	allevamento di animali si intendono le attività dirette alla	
	cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase	
	necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o	
	animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il	
	bosco o le acque dolci, salmastre o marine;	
	attività connesse intendendosi per tali, ai sensi dell'art.	
	2135, 3 comma, c.c. le attività dirette alla manipolazione,	
	conservazione, trasformazione, commercializzazione e	
	valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti	
	prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o	
	dall' allevamento di animali, anche mediante metodologie di	
	coltivazione biologiche, nonché le attività dirette alla	
	fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione	
	prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda	
	normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi	
	comprese le attività di valorizzazione del territorio e del	
	patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed	
	ospitalità come definite dalla legge. Queste ultime	
	21	

	attività, sempre nel rispetto della normativa vigente ed in	
	via sempre del tutto complementare e con vincolo di	
	connessione, sono da intendersi: agriturismo, agricampeggi,	
	fattorie didattiche, fattorie sociali; attività di ricerca e	
	sviluppo nel settore agricolo e forestale;	
	valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni	
	agricole biologiche, garantendo la provenienza e la qualità	
	delle stesse attraverso la formulazione di un apposito	
	disciplinare di produzione; ad ulteriore garanzia del	
	consumatore la società potrà altresì adottare un apposito	
	marchio di qualità registrarlo e depositarlo;	
	conseguimento di marchi di qualità a valorizzazione ed a	
	garanzia d'origine delle produzioni agricole e zootecniche;	
	promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi	
	di qualità e richiesta di eventuale iscrizione nell'elenco	
	delle igp previste nei regolamenti comunitari;	
	produzione e cessione di energia elettrica e calorica da	
	fonti rinnovabili, agroforestali e fotovoltaiche, ottenute	
	prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di	
	animali;	
	qualora la cooperativa aderisca ad una associazione di	
	organizzazioni di produttori O.P. può elaborare, presentare	
	e attuare il programma operativo per il tramite	
	dell'associazione di organizzazioni di produttori O.P. di	
	appartenenza, ovvero può affidare alla medesima il	

	coordinamento e l' esecuzione delle misure comuni ai	
	programmi operativi presentati a titolo individuale dalle	
	altre organizzazioni di produttori socie della stessa O.P.;	
	qualora la società aderisca ad una associazione di	
	organizzazioni di produttori, può elaborare programmi di	
	commercializzazione delle produzioni per tramite della	
	medesima;	
	Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità	
	organizzata;	
	- Gestire attività di banco alimentare, mense dei poveri,	
	empori sociali e/o altre attività similari;	
	- Attività ricreative, sportive, culturali, concerti,	
	meeting, sagre, attività teatrali e ricreative in genere,	
	campi di condivisione estivi per giovani, anziani e	
	famiglie, scuole di preghiera, esperienze di spiritualità;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di ogni progetto	
	sociale conforme agli scopi della cooperativa.	
	La Cooperativa dovrà gestire ed erogare i servizi di cui	
	all'oggetto sociale nel rispetto delle normative vigenti e	
	ferme restando le necessarie autorizzazioni.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà, inoltre, collaborare a qualsiasi livello con la	
	pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio e	
	la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente ed	
	utilizzare contratti di collaborazione autonoma con soggetti	

	non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	
	142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa si adopererà affinché ciascun socio possa	
	effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto	
	delle proprie capacità e della propria dichiarata	
	disponibilità.	
	La Cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro	
	manuale, professionale, assistenziale e di solidarietà	
	sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso	
	enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività	
	affini e/o complementari a favore della collettività e	
	comunità.	
	La Cooperativa potrà inoltre promuovere ed organizzare anche	
	in collaborazione con vari livelli istituzionali (enti	
	pubblici, istituti scolastici pubblici e privati,	
	associazioni, eco.) attività di ricerca e corsi di	
	formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti	
	all'attività in oggetto.	
	Per il raggiungimento di tali scopi la Cooperativa potrà	
	avvalersi della collaborazione, anche sotto forma di	
	volontariato, di personale medico di ogni specialità,	
	personale paramedico e socio-assistenziale, di sociologi,	
	pedagoghi, psicologi e professionisti in genere come di	
	maestre ed insegnanti di qualsiasi indirizzo, di artigiani	
	vari e, più in generale, di chiunque possa contribuire al	

	meglio ed a vario titolo al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La Cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche	
	per mezzo di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche	
	e/o private, appalti, trattative private e associazioni	
	d'impresa, secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine	
	di ottenere le varie concessioni in gestione.	
	La Cooperativa potrà assumere qualsiasi lavoro manuale,	
	professionale, assistenziale e di solidarietà sociale utile	
	al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed	
	organismi, pubblici e privati, comprese attività affini e/o	
	complementari a favore della collettività e comunità.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, promuovere ed organizzare	
	anche in collaborazione con vari livelli istituzionali,	
	attività di ricerca e corsi di formazione ed aggiornamento	
	professionale su temi inerenti all'attività in oggetto.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per	
	indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	25	

	-- Contrarre mutui e concedere fideiussioni ed ipoteche	
	-- Provvedere alla richiesta di contributi statali,	
	provinciali e di altri enti pubblici e/o privati o del loro	
	concorso, secondo le disposizioni in vigore;	
	-- Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	-- Promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E'	

	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del c.c., deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e della quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c.	
	"TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI	
	QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalle leggi che	
	disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	- tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di	
	età', che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva	
	capacità di lavoro e specializzazione professionale possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e	
	attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non	
	27	

	abbiano interessi contrastanti con la cooperativa;	
	- i soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente	
	ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il	
	numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti	
	in un'apposita sezione del libro soci.	
	- ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali;	
	- le persone fisiche bisognose di intervento sociale	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale in	
	qualità di soci utenti della cooperativa;	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti	
	stabili dalla legge.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	28	

	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità,	
	eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese o altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonché alle delibere già legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti	
	interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice	
	civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà	
	stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione, comunicandola	
	all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia	
	accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	

	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci o altro libro all'uopo istituito.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solamente dopo che il	
	richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui	
	importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del	
	codice civile con le modalità e per l'importo annualmente	
	determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	30	

	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per	
	recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o	
	legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta	
	del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	fare opposizione innanzi al Tribunale.	
	31	

	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno	
	ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con	
	quelle della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura	
	fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	32	

	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai	
	sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato	
	con delibera dell'organo amministrativo. In caso di	
	accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo	
	10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	

	divisibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate	
	comprehensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinqües terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere	
	corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535	
	del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della	
	qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della	
	Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi	
	secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	34	

	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se	
	la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio	
	e' libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel Libro Soci a latro libro	
	appositamente istituito, l'acquirente che abbia i requisiti	
	per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere	
	inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525	
	del codice civile;	
	35	

	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del	
	codice civile, risponde solo la società con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote	
	sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra	
	i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
	1'Assemblea dei Soci;	
	1'Organo amministrativo;	
	1'Organo di controllo.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono	
	adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore	
	36	

	Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da	
	un Amministratore mediante avviso da affiggersi nei locali	
	della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi a mezzo	
	raccomandata a mani, ai soci, nel domicilio risultante dal	
	libro dei soci o altro libro istituito, agli altri	
	componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al	
	revisore, se nominati, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione	
	puo' essere effettuata anche mediante fax o e-mail inviata	
	ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo	
	risultante dal libro dei soci, agli altri componenti	
	dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se	
	nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la	
	prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e'	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga	

	alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i	
	sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una	
	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente	
	informati della riunione e di non opporsi alla trattazione	
	degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra	
	gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in	
	assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un	
	altro socio. In ogni caso ciascun socio non può	
	rappresentarne più di due.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o da un Amministratore; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza	
	assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure	
	38	

	un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche'	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti	
	ai soci sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il	
	potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore;	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività collegiale e determinare	
	il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati par fini di mutualità;	
	39	

	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	- deliberare sulle domande di ammissione non accolte	
	dall'Organo Amministrativo.	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla	
	competenza dall'Assemblea.	
	All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di:	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di	
	sedi secondarie, sulla proroga della durata e sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima	
	convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci	
	40	

	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte	
	salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente	
	Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto	
	costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal	
	notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	41	

	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La società' e' amministrata da un	
	Amministratore Unico o da un numero di amministratori da due	
	a otto, eletti ed individuati nel numero dai soci per il	
	periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o	
	anche a tempo indeterminato, ossia fino a revoca o	
	dimissioni.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità' di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in	
	ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli	
	Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma	
	la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli	
	rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci	
	di adottare la decisione per la nomina dei nuovi	
	amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica	
	42	

	all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei piu'	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che	
	ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare	
	procuratori della società' per determinati atti o categorie	
	di atti.	
	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che	
	non vi abbia già' provveduto l'assemblea dei soci all'atto	
	della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale,	
	purche' in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore,	
	se nominati.	
	L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di	
	urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due	
	43	

	giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun	
	membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore,	
	se nominati.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se	
	nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal	
	Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal	
	Consigliere piu' anziano d'età'.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli	
	aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari	
	possono intervenire a distanza in sedi diverse utilizzando	
	sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno	
	essere assicurate:	
	a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo	
	di collegamento e sia consentito al Presidente del	
	Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,	
	di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	interventuti, di	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del	
	44	

	segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti	
	di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti posti all'ordine del giorno;	
	c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla	
	riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di	
	visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in	
	genere attuando contestualità di esame e di decisione	
	deliberativa;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono	
	essere identificati e a tutti deve essere consentito di	
	seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trovano il presidente ed il segretario della riunione onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	
	relativo.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e'	
	necessaria la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza di voti dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	

	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando	
	i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile	
	non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso,	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice	
	Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima	
	disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori	
	disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la	
	rappresentanza legale della società' con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto	
	esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice	
	Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o	
	l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni	
	accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un	
	46	

	emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del	
	rapporto che potrà essere garantita anche mediante la	
	stipula di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e'	
	facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al	
	secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono	
	rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa;	
	la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	47	

	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte	
	le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale	
	della società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	
	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile;	
	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter	
	C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	
	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	48	

	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai	
	sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,	
	i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	successivo art. 26 (ventisei):	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista	
	dalla legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso il limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria;	
	49	

	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente	
	nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete	
	modalità previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via	
	generale, devono considerare le ore di lavoro, la	
	qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza	
	lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla	
	50	

	cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i	
	soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della	
	Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai	
	sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta	
	l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dalla	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per	
	le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	51	

	liquidazione; i poteri dei liquidatori con particolare	
	riguardo alla cessione dell' azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni e diritti e blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. Si applicano alla	
	liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice	
	Civile. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	52	

	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello	
	sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio	
	1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 29 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono	
	devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che	
	dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente,	
	dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.	
	La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le	
	controversie che potranno insorgere tra società da una	
	parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo	
	di controllo o revisore dall'altra, sia che si tratti di	
	controversie promosse dalla società, sia che si tratti di	
	controversie promosse da questi ultimi soggetti.	
	Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione	
	secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della	
	proprie competenza e del procedimento, le norme inderogabili	
	del codice di procedura civile e delle leggi speciali in	
	materia.	
	53	

55 di 56

56 di 56